

REGOLAMENTO (CE) N. 297/94 DEL CONSIGLIO

del 7 febbraio 1994

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto (1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli accordi di cooperazione tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica democratica popolare d'Algeria⁽¹⁾, il Regno del Marocco⁽²⁾, la Repubblica tunisina⁽³⁾ e la Repubblica araba d'Egitto⁽⁴⁾, dall'altro, completati dai protocolli addizionali a tali accordi⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾, prevedono l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari di:

- 39 000 tonnellate e 98 000 tonnellate di patate di primizia del codice NC ex 0701 90 51 originarie rispettivamente del Marocco e dell'Egitto (periodo dal 1° gennaio al 31 marzo);
- 10 100 tonnellate e 4 200 tonnellate di cipolle, fresche o refrigerate, dei codici NC ex 0703 10 11, ex 0703 10 19 e ex 0709 90 90, originarie dell'Egitto (periodo dal 1° febbraio al 15 maggio) e del Marocco (periodo dal 15 febbraio al 15 maggio);
- 4 900 tonnellate di cipolle del codice NC 0712 20 00, originarie dell'Egitto;
- 8 700 tonnellate di piselli e fagiolini, preparati o conservati, dei codici NC 2004 90 50, 2005 40 00 e ex 2005 59 00, originari del Marocco;
- 8 250 tonnellate e 4 300 tonnellate di polpe di albicocche del codice NC ex 2008 50 91, originarie rispettivamente del Marocco e della Tunisia;

— 15 000 tonnellate di succhi di arancia dei codici NC 2009 11 e 2009 19, originarie del Marocco, la cui quota dei succhi importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 l non deve superare 4 500 tonnellate;

— 200 000 ettolitri, 50 000 ettolitri e 50 000 ettolitri di taluni vini a denominazione d'origine dei codici NC ex 2204 21 25, ex 2204 21 29, ex 2204 21 35 e ex 2204 21 39, originari rispettivamente dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia;

— 200 000 ettolitri, 85 000 ettolitri e 160 000 ettolitri di vini di uve fresche, dei codici NC 2204 10, ex 2204 21 e ex 2204 29 originari rispettivamente dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia;

considerando tuttavia che l'accordo di cooperazione con la Repubblica tunisina prevede che la preparazione e le conserve di talune sardine dei codici NC ex 1604 13 11, ex 1604 13 19 e ex 1604 20 50, originarie della Tunisia, possano essere importate nella Comunità in esenzione da dazi doganali; che le modalità di tale regime devono essere fissate mediante scambio di lettere tra la Comunità e la Tunisia; che, poiché questo scambio di lettere non ha ancora avuto luogo, occorre prorogare sino al 31 dicembre 1994 il regime comunitario applicato nel 1993, per un quantitativo di 100 tonnellate;

considerando che i volumi di questi contingenti tariffari devono essere aumentati in fasi uguali del 3 o del 5% all'anno a decorrere dal 1° gennaio 1992, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alla importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia⁽⁹⁾;

(1) GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(2) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(3) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(4) GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(5) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 2.

(6) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 17.

(7) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.

(8) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 11.

(9) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 9.